

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione una somma di denaro, oltre l'ammontare delle somme depositate (saldo disponibile), per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

Il cliente può utilizzare tale facilitazione, nei limiti dell'importo massimo accordato e per tutta la sua durata, in una o più volte anche mediante l'emissione di assegni bancari e ripristinarne la disponibilità con versamenti successivi, nonché bonifici o altri accrediti.

L'apertura di credito è collegata e subordinata all'esistenza di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni si rimanda agli specifici fogli informativi.

Può essere a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto.

L'affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo, completato con i propri dati nonché di eventuali garanti e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata.

In caso di società, dovrà essere fornito inoltre l'atto costitutivo, lo statuto, l'attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria.

In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo il cliente deve pagare all'istituto un corrispettivo secondo le condizioni economiche previste dal contratto.

Tra i principali rischi si evidenziano:

- in caso di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di finanziamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso (ad esempio utilizzi al di fuori del fido) e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi con tasso debitore FISSO	
Affidamento di 1.500 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annua.	
Accordato	1.500 euro
Tasso debitore nominale annuo	%
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	%
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	euro
Interessi	euro
Oneri	euro
TAEG	%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Tassi debitori su affidamenti¹

▪	%
▪	%
▪	%

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

▪	%
---	---

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), EURIBOR A 1 MESE MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il **tasso annuo debitore entro fido**, il valore massimo dello spread alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro %
- senza azzeramento del parametro %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

Tipo di parametro	Data decorrenza	Valore
Euribor (*) – Euro Interbank Offered Rate – 3 mesi media % mese precedente (base 365)		%
		%
		%

(*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

¹ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia ² - persone fisiche e altre nature giuridiche

▪ %

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche³

▪ €
▪ €
▪ €
▪ ⁴€

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche

▪ €
▪ €
▪ €
▪ €
▪ €
▪ €
▪ ⁵€

Particolarità

▪
▪

SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente ha facoltà di abbinare alle aperture di credito il prodotto assicurativo denominato “Polizza CPI” collocato dalla Banca o acquistato presso primarie compagnie assicurative. La copertura assicurativa collocata dalla Banca, che non prevede la Banca come beneficiaria delle prestazioni assicurative, protegge l’Impresa titolare dei fidi assicurati da eventi che possono compromettere la capacità di rimborso, in quanto:

- in caso di morte dell’Assicurato o di invalidità totale permanente dell’Assicurato (superiore al 60%) da infortunio o malattia (per tutti gli Assicurati) liquida un importo pari al capitale iniziale assicurato;
- in caso di inabilità temporanea totale dell’Assicurato liquida un importo mensile (calcolato sull’importo complessivo dei fidi assicurati), fino a 6 mensilità per sinistro (18 totali per la durata contrattuale).

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

² Applicato sull’importo di fido concesso, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

³ La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a _____ euro e abbiano avuto una durata non superiore a _____ giorni consecutivi.

⁴ Rappresenta l’importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l’addebito della Commissione. E’ calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell’ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l’ultima variazione migliorativa.

⁵ Rappresenta l’importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l’addebito della Commissione. E’ calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell’ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l’ultima variazione migliorativa.

NOTA: pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

La polizza CPI prevede il pagamento di un premio unico a una tariffa calcolata in funzione dell'importo del fido e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione Banca pari al _____ % del premio versato al netto delle imposte).

Esempio di calcolo di premio su un fido a tempo determinato di 100.000 € per una durata di 12 mesi:

100.000 € x _____ % x 12 mesi = _____ €
Quota di retrocessione banca pari all'importo di _____ €

Esempio di calcolo di premio su un fido a revoca di 100.000 € per una durata di 12 mesi:

100.000 € x _____ % = _____ €
Quota di retrocessione banca pari all'importo di _____ €

Per le polizze assicurative si rinvia agli strumenti di trasparenza previsti dalla normativa IVASS.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:

- rimborsare alla banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla banca l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:
- per via telematica, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

LEGENDA

Affidamento a revoca	Affidamento a tempo indeterminato.
Affidamento a tempo determinato	Affidamento con scadenza prefissata.
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

<p>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</p>	<p>Commissione onnicomprensiva spettante alla banca – unitamente al tasso debitore previsto – nel caso in cui il cliente effettui operazioni da cui derivano sconfinamenti. La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'“importo minimo variazione saldo per tariffazione”.</p> <p>La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelevamento - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - R.I.D. / S.D.D. - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - richiamo effetti - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p>Corrispettivo Disponibilità Creditizia</p>	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p>
<p>Fido o affidamento</p>	<p>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.</p>
<p>Importo minimo variazione saldo per tariffazione</p>	<p>Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.</p>
<p>Sconfinamento</p>	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente (sconfinamento in assenza di fido). Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile (sconfinamento extra-fido).</p>

Sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
Scoperto	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.